

CONSIGLIO

ACCORDO

tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito

(SOFA UE)

(2003/C 321/02)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), di dotare l'UE delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel TUE.
- (2) Le decisioni nazionali di inviare forze degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso «Stati membri») nel territorio di altri Stati membri e di ricevere tali forze degli Stati membri nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, saranno adottate conformemente alle disposizioni del titolo V del TUE, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e saranno oggetto di disposizioni separate tra gli Stati membri interessati.
- (3) Sarà necessario concludere accordi specifici con i paesi terzi interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (4) Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e altri strumenti internazionali che istituiscono organi giurisdizionali internazionali, tra cui lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI A MILITARI E PERSONALE CIVILE

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1) «militari»:

- a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);
- b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'UE, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
- c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

2) «personale civile»: il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'UE per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attività;

3) «persona a carico»: qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare del militare o del membro del personale civile dalla legislazione dello Stato d'origine. Tuttavia, se tale legislazione considera familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il militare o il membro del personale civile, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del militare o del membro del personale civile;

- 4) «forza»: le persone o altri soggetti costituiti da militari e da personale civile quali definiti ai paragrafi 1 e 2, con riserva che gli Stati membri interessati potranno concordare di non considerare determinate persone, unità, formazioni o altri soggetti come costituenti una «forza» o appartenenti ad essa agli effetti del presente accordo;
- 5) «quartieri generali»: i quartieri generali situati nel territorio degli Stati membri, istituiti da uno o più Stati membri o da un'organizzazione internazionale, che possono essere messi a disposizione dall'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
- 6) «Stato d'origine»: lo Stato membro cui appartiene il militare o il membro del personale civile o la forza;
- 7) «Stato ospitante»: lo Stato membro sul cui territorio si trovano il militare o il membro del personale civile, la forza o i quartieri generali, sia di stanza, sia in missione, sia in transito, a seguito di un ordine di missione individuale o collettivo o di una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini ufficiali del personale e delle relative persone a carico di cui all'articolo 1. Ciò non impedisce la richiesta di prove al fine di stabilire che tale personale e le persone a carico rientrano nelle categorie descritte all'articolo 1.

2. A tal fine, fatte salve le norme pertinenti applicabili alla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto comunitario, è sufficiente un ordine di missione individuale o collettivo o una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

Articolo 3

I militari e il personale civile nonché le persone a loro carico sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato ospitante e ad astenersi da qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente accordo.

Articolo 4

Ai fini del presente accordo:

- le patenti di guida rilasciate dai servizi militari dello Stato d'origine sono riconosciute sul territorio dello Stato ospitante per veicoli militari comparabili;
- il personale abilitato di qualsiasi Stato membro può fornire assistenza medica e dentistica al personale delle forze e dei quartieri generali di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 5

I militari e il personale civile interessato indossano l'uniforme, secondo i regolamenti vigenti nello Stato d'origine.

Articolo 6

I veicoli con un'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione dello Stato d'origine recano, oltre al numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalità.

PARTE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI MILITARI O AL PERSONALE CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE

Articolo 7

I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE possono detenere e portare armi conformemente all'articolo 13 quando lavorano con i quartieri generali o le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o quando partecipano a missioni collegate a tali compiti.

Articolo 8

1. I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE godono dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando il loro distacco sia giunto al termine.

2. Le immunità previste dal presente articolo sono concesse non a beneficio del personale interessato, ma nell'interesse dell'UE.

3. Sia l'autorità competente dello Stato d'origine sia la pertinente istituzione dell'UE sospendono le immunità dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando detta autorità competente e pertinente istituzione dell'UE possono farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Unione europea.

4. Le istituzioni dell'UE cooperano in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adoperano per evitare ogni abuso delle immunità concesse a norma del presente articolo.

5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso dell'immunità concessa a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato d'origine e la pertinente istituzione dell'UE consultano, su richiesta, l'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

6. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la controversia è esaminata dalla pertinente istituzione dell'UE per giungere ad una composizione.

7. Qualora non sia possibile comporre tale controversia, la pertinente istituzione dell'UE adotta le modalità particolareggiate per la sua composizione. Il Consiglio adotta tali modalità all'unanimità.

PARTE III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI QUARTIERI GENERALI E ALLE FORZE NONCHÉ AI MILITARI E AL PERSONALE CIVILE CHE LAVORANO CON ESSI

Articolo 9

Nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, i quartieri generali e le forze di cui all'articolo 1 e il relativo personale e equipaggiamento sono autorizzati a transitare e insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo delle autorità competenti di quest'ultimo.

Articolo 10

I militari e il personale civile ricevono cure mediche e dentistiche di pronto soccorso, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato ospitante.

Articolo 11

Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorità dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinché siano messi a disposizione delle unità, delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonché relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unità, formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante.

In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.

Articolo 12

1. Le unità, formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtù di un accordo con lo Stato ospi-

tante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unità, formazioni o soggetti può prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni.

2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 può essere impiegata solo previo accordo con le autorità dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unità, formazioni o soggetti.

Articolo 13

1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purché ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.

2. Il personale civile può detenere e portare armi di servizio, purché ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorità dello Stato ospitante.

Articolo 14

I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.

Articolo 15

1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunità. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunità di cui al presente articolo.

2. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si è verificato un abuso dell'invulnerabilità riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorità competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia è esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimità le modalità particolareggiate per la sua composizione.

Articolo 16

Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente:

- 1) quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile è presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza né periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio;
- 2) i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualità dallo Stato di origine e su qualsiasi proprietà mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato;
- 3) il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attività lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualità, svolta eventualmente nello Stato ospitante né, salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione è assoggettato in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se è considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato;
- 4) il presente articolo non si applica ai dazi. Per «dazi» si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.

Articolo 17

1. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze.
2. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato.
3. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonché sul perso-

nale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante.

4. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine

5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato:

- a) il tradimento,
- b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso.

6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme:

- a) le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce:
 - i) ai reati rivolti unicamente contro la proprietà o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico;
 - ii) ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio;

b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia.

7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà utilizzati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, se il danno:

- a) è causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati;
- b) è causato da un veicolo, natante o aereo dell'altro Stato membro utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare formulate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro e siano utilizzati dalle sue forze in relazione ai compiti citati.

- 2. a) Per i danni causati o derivanti, nel modo previsto al paragrafo 1, ad altri beni di proprietà di uno Stato membro situati nel suo territorio, la responsabilità di un qualsiasi altro Stato membro e l'importo del danno sono stabiliti mediante trattative tra gli Stati membri in questione, sempre che gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.
- b) Tuttavia, ogni Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a una somma da determinarsi mediante decisione unanime del Consiglio.

Qualsiasi altro Stato membro i cui beni siano stati danneggiati nello stesso evento rinuncia anch'esso alla propria richiesta di indennizzo sino a concorrenza dell'importo di cui sopra.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'espressione «di proprietà di uno Stato membro» nel caso di natanti comprende ogni natante noleggiato a scafo nudo a tale Stato membro o da esso requisito con un contratto di locazione a scafo nudo o sequestrato, salvo nei limiti in cui il rischio di perdita e la responsabilità sono sopportati da un ente diverso dallo Stato membro in questione).

4. Ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.

5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 e 7) originate da atti o da omissioni compiuti da un militare o da un membro del personale civile nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali o derivanti da qualsiasi altro

atto, omissione o fatto per cui una forza sia responsabile legalmente e che provochino nel territorio dello Stato ospitante danni a terzi che non siano uno degli Stati membri, sono regolate dallo Stato ospitante secondo le seguenti disposizioni:

- a) le richieste di indennizzo sono depositate e istruite e risolte o decise conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante applicabili alle richieste di un indennizzo che traggono origine dalle attività delle proprie forze armate;
- b) lo Stato ospitante può decidere su qualsiasi richiesta del genere; esso procede al pagamento degli importi concordati o fissati mediante decisione nella sua valuta;
- c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito a una decisione della giurisdizione competente dello Stato ospitante, ovvero la decisione definitiva della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente gli Stati membri in questione;
- d) ogni indennizzo pagato dallo Stato ospitante è portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati che ricevono contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformità della lettera e), punti i), ii) e iii). In mancanza di risposta entro due mesi la proposta di ripartizione è considerata accettata;
- e) l'onere degli indennizzi versati in conformità delle lettere a), b), c) e d) e del paragrafo 2 è ripartito tra gli Stati membri come segue:
 - i) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'importo dell'indennizzo è ripartito in ragione del 25 % a carico dello Stato ospitante e del 75 % a carico dello Stato d'origine;
 - ii) quando la responsabilità incombe a più Stati, l'importo dell'indennizzo è ripartito tra gli Stati in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati responsabili, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati di origine;
 - iii) se il danno è causato dai servizi degli Stati membri senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a uno o più di detti servizi, l'importo dell'indennizzo è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri interessati; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati i cui servizi hanno causato il danno, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine interessati;
 - iv) ogni semestre è inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ospitante nel corso del semestre precedente per i fatti per i quali la ripartizione in percentuale è stata accettata. Detto rimborso è effettuato entro il più breve termine possibile nella valuta dello Stato ospitante;

- f) nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e e) comportasse per uno Stato membro un onere troppo gravoso, esso può chiedere agli altri Stati membri interessati di procedere ad un regolamento della questione mediante trattative su una base di natura diversa;
- g) un militare o un membro del personale civile non è sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato ospitante se si tratta di controversia nata da un atto compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali;
- h) fatta salva l'applicabilità della lettera e) alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di navigazione, dell'impiego di un natante, del carico e scarico o del trasporto di un carico, tranne per i casi di morte o danni alle persone a cui non sia applicabile il paragrafo 4.

6. Le richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi o omissioni nello Stato ospitante che non sono stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali, sono trattate nel modo seguente:

- a) le autorità dello Stato ospitante esaminano la richiesta di indennizzo e fissano l'importo dell'indennizzo dovuto al richiedente in modo giusto ed equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della persona danneggiata, e redigono una relazione in merito;
- b) la relazione è trasmessa alle autorità dello Stato di origine che decidono senza indugio se dar corso ad un indennizzo ex gratia e, in caso affermativo, ne fissano l'importo;
- c) se viene offerto un indennizzo ex gratia ed esso è accettato dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorità dello Stato d'origine effettuano esse stesse il pagamento e informano le autorità dello Stato ospitante della loro decisione e della somma pagata;
- d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato ospitante ad avviare un'azione legale contro un militare o un membro del personale civile, finché e a condizione che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della richiesta di indennizzo.

7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo dei servizi di uno Stato d'origine sono trattate conformemente al paragrafo 6, tranne il caso in cui l'unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.

8. Qualora sorga una controversia relativa alla circostanza se l'atto dannoso o l'omissione da parte di un militare o di un membro del personale civile sia stato compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali oppure se l'uso di un veicolo appartenente ai servizi di uno Stato d'origine non sia stato autoriz-

zato, la questione è risolta mediante trattative tra gli Stati membri interessati.

9. Salvo quanto previsto al paragrafo 5, lettera g), lo Stato d'origine non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante a favore dei militari e del personale civile per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato ospitante.

10. Le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospitante collaborano nell'assunzione dei mezzi di prova necessari per un esame equo e per una decisione in merito alle richieste di indennizzo che interessano gli Stati membri.

11. Le controversie connesse con la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini dello Stato ospitante che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

1. Il presente accordo è sottoposto all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure costituzionali di cui al paragrafo 2 da parte dell'ultimo Stato membro.
4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 2.
5. a) Il presente accordo si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.
b) Qualsiasi Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che il presente accordo si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile.

6. a) Le disposizioni delle parti I e III del presente accordo si applicano soltanto ai quartieri generali, alle forze e al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nella misura in cui lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale non è disciplinato da un altro accordo.
- b) Qualora lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale sia disciplinato da un altro accordo e questi quartieri generali, forze e relativo personale stiano agendo nell'ambito sopracitato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l'UE e gli Stati o le organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o l'esercitazione in questione.
- c) Qualora non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche l'altro accordo resta d'applicazione per l'operazione o l'esercitazione in questione.
7. Qualora Stati terzi partecipino ad attività cui si applica il presente accordo, gli accordi o le modalità che disciplinano tale partecipazione possono includere una disposizione in base alla quale il presente accordo è altresì applicabile a detti Stati terzi nel contesto di tali attività.
8. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate con l'accordo unanime scritto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.


31.12.2003

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 321/13


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien



For regeringen for Kongeriget Danmark



Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας




Por el Gobierno del Reino de España




Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il Governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk de Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa




Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



—

ALLEGATO

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

Dopo la firma del presente accordo gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

Alla firma del presente accordo la Danimarca ha ricordato il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'approvazione dell'accordo da parte della Danimarca avverrà nel rispetto di tale protocollo e qualsiasi riserva o dichiarazione che essa potrà fare a questo riguardo si limiterà al campo di applicazione della parte II di detto protocollo e non precluderà in alcun modo l'entrata in vigore dell'accordo né la sua piena attuazione da parte degli altri Stati membri.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

Nessuna disposizione del presente accordo, in particolare gli articoli 2, 9, 11, 12, 13 e 17, autorizza o richiede norme legislative o qualsiasi altra azione da parte dell'Irlanda, vietate dalla Costituzione irlandese e, in specie, dal suo articolo 15.6.2.

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA SULL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO

L'accettazione da parte dell'Austria della giurisdizione delle autorità militari dello Stato d'origine conformemente all'articolo 17 dell'«Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE)» non riguarda l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato d'origine in territorio austriaco.

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA

Il governo della Svezia dichiara che l'articolo 17 del presente accordo non comporta il diritto dello Stato d'origine di esercitare la giurisdizione nel territorio della Svezia. In particolare la disposizione in questione non conferisce allo Stato d'origine il diritto di istituire organi giurisdizionali o di eseguire sentenze nel territorio della Svezia.

Ciò non incide in alcun modo sull'attribuzione della giurisdizione tra lo Stato d'origine e lo Stato ospitante ai sensi dell'articolo 17, né pregiudica il diritto dello Stato d'origine di esercitare tale giurisdizione nel suo territorio dopo il ritorno in questo Stato delle persone di cui all'articolo 17.

Inoltre ciò non osta a che le autorità militari dello Stato d'origine adottino nel territorio della Svezia le misure opportune immediatamente necessarie per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno della forza.
